

Sentenza Corte di Appello di Salerno, 01/03/2016, dep. 11/03/2016, n. 469

Classificazione: CIRCOSTANZE DEL REATO ATTENUANTI COMUNI – SUGGERIZIONE DI FOLLA IN TUMULTO – Numero ristretto di persone – Assembramento provocato dall'autore del fatto – Attenuante prevista dall'art. 62, n. 3 c.p. – Sussistenza – Esclusione – Fattispecie.

La circostanza attenuante dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto postula la sussistenza di una riunione imponente e disordinata di individui che, per effetto di una spinta emozionale, reagisca in modo improvviso e rumoroso e il mancato concorso nonché la mancata confluenza dell'autore con altri per provocare l'assembramento delle persone e compiere il fatto reato. (Fattispecie in cui l'appellante partecipava con altri alla condotta violenta e intimidatoria rivolta contro i gestori e alcuni avventori di un bar e alla devastazione del locale, in cui la C.A. ha escluso l'attenuante di cui sopra).